

IL PIGNORAMENTO DI STIPENDI

Marta Caineri

Siena, 16 febbraio 2019

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE. – 2. IL PIGNORAMENTO DI STIPENDI DEI PUBBLICI DIPENDENTI E DEI LAVORATORE PRIVATI. – 3. LIMITI DI APPLICABILITA' SOGGETTIVA DELL'ART. 545 CPC. – 4. LIMITI DI APPLICABILITA' OGGETTIVA DELL'ART. 545 CPC. – 5. VINCOLI OPPONIBILI AL PIGNORAMENTO.

1. INTRODUZIONE.

Le limitazioni al pignoramento dei crediti dell'esecutato dettate dall'art. 545 cpc costituiscono, nell'ambito dell'espropriazione forzata presso terzi, il corrispettivo delle disposizioni recate dagli artt. 514 – 516 cpc in materia di esecuzione mobiliare diretta presso il debitore. La norma in commento stabilisce dei regimi di impignorabilità, assoluta (sussidi di povertà, malattia, maternità e per spese funerarie, art. 545 co. 2 cpc), relativa (crediti alimentari, art. 545 co. 1 cpc), parziale (retribuzioni, art. 545 co. 3 – 5 cpc), assoluta *in parte qua* e parziale *in parte qua* (pensioni, art. 545 co. 7 cpc), circoscrivendo la possibilità per il creditore di aggredire in via esecutiva alcuni beni – crediti del debitore.

La natura derogatoria di tali disposizioni rispetto al principio della responsabilità patrimoniale piena e generale del debitore sancito dall'art. 2740 cc impone evidentemente un'interpretazione rigida e rigorosa dei presupposti di applicabilità della norma e non ne ammette interpretazioni estensive o applicazioni analogiche.

Attraverso tale disciplina normativa, si è inteso contemperare i contrapposti interessi, entrambi di diretto riconoscimento costituzionale, dell'effettività del diritto di azione del creditore (art. 24 Cost., da riconoscersi anche in sede esecutiva e, nello specifico, nell'espropriazione presso terzi: Cass., sez. III, 26 marzo 2015, n. 6080¹) e della possibilità, per il debitore, di condurre un'esistenza libera e dignitosa, attraverso le sostanze percepite in ragione del proprio lavoro (art. 36 Cost.) o grazie alle misure di previdenza (art. 38 co. 1 Cost.) ed assistenza sociale (art. 38 co. 2 Cost.). Il bilanciamento tra le ragioni del credito e quelle del percettore di redditi da lavoro o di emolumenti pensionistici è stato così

¹ La pronuncia citata, nell'enunciare il principio secondo cui il credito pignorato deve esistere al momento della dichiarazione del terzo o al momento successivo del suo accertamento, ha precisato che *“Questo principio non è enunciato espressamente da alcuna norma del codice di procedura civile, ma è, in primo luogo, espressione dell'intendimento del diritto di azione, come riconosciuto, a livello costituzionale dall'art. 24 Cost., comma 1. Nel senso, cioè, della necessità che le forme processuali attraverso le quali il legislatore assicura la sua garanzia debbono essere articolate in modo tale da assicurarne l'esercizio, non solo in via formale, ma in modo effettivo, al fine di garantire che il diritto sostanziale a tutela del quale l'azione viene esercitata possa, se esistente, realizzarsi. Questa garanzia del diritto di azione, ovviamente attinge alle varie forme in cui essa si atteggia ricomprendendo, quindi, anche l'azione esecutiva.*

Ne deriva che nel suo novero rientra anche l'espropriazione forzata presso terzi nella quale, in caso di dichiarazione negativa, il creditore procedente - se intende insistere nell'azione esecutiva - deve promuovere un giudizio di cognizione, nel contraddittorio del terzo e del debitore principale, per ottenere l'accertamento dell'esistenza del credito.”

individuato in via astratta e generale dal legislatore, che ha evitato di rimmetterlo alla discrezionalità dei singoli giudici nella valutazione del caso concreto.

Al proposito, si ricordano alcune tra le numerose pronunce emesse dalla Consulta in ordine a tale questione:

- Corte cost., 16 dicembre 1997, n. 434, che, ribadendo il percorso argomentativo di Corte Cost., 28 marzo 1968, n. 20, ha evidenziato che *“l’art. 545 “ha per scopo il contemperamento dell’interesse del creditore con quello del debitore che percepisca, da un privato, uno stipendio o un salario”: la legge ha fissato una identica percentuale per tutti i salariati e gli impiegati, non potendosi sacrificare totalmente il credito. Tale decisione ha individuato il punto di equilibrio fra i valori costituzionali coinvolti, nei quali è senza dubbio compresa la salvaguardia, seppur parziale, degli interessi del creditore”*;
- Corte cost., 29 maggio 2002, n. 225, che ha ritenuto pienamente legittimo, con riferimento al parametro di cui all’art. 32 Cost., *“che il legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell’interesse del creditore (per tributi e per ogni altro credito) - peraltro non sacrificabile totalmente - con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto (art. 545, quarto comma, cod. proc. civ.) non essendo obbligato a rimettere in ogni caso la determinazione del limite ad una scelta del giudice”*;
- Corte cost., 3 dicembre 2015, n. 248, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 co. 4 cpc nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, posto che *“la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore”*, oltre che per la diversità di disciplina rispetto al pignoramento degli emolumenti da pensione ovvero alle disposizioni di cui all’art. 72 ter dpr 602/73, per eterogeneità dei *tertia comparationis* (motivazioni quindi richiamate da Corte cost., 10 febbraio 2016, n. 70 e Corte cost., 28 aprile 2017, n. 91).

2. IL PIGNORAMENTO DI STIPENDI DEI PUBBLICI DIPENDENTI E DEI LAVORATORE PRIVATI.

In materia di pignoramento di stipendi, salari, retribuzioni e, in generale, indennità percepite dal lavoratore a causa del rapporto di lavoro, non si può non sottacere l’originaria difformità di disciplina tra il pignoramento del credito retributivo del lavoratore del settore privato e quello del pubblico dipendente.

Quanto al primo, l’**art. 545 cpc** prevedeva, come tutt’ora prevede, la seguente disciplina:

- la pignorabilità nella misura del quinto (da calcolarsi sullo stipendio al netto da ritenute fiscali e previdenziali) per crediti tributari o per qualsiasi altro tipo di credito;
- la pignorabilità nella misura prevista dal Presidente del Tribunale ed in ogni caso fino alla metà a tutela di crediti alimentari ² (autorizzazione da richiedersi, a parere

² Rivestono natura alimentare i crediti per il mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti: Cass. civ., sez. VI – I, 4 luglio 2016, n. 13609; Cass. civ., sez. VI – III,

di chi scrive, in via preventiva rispetto al pignoramento, in quanto necessaria ad individuare l'entità del credito sottoposto a vincolo creditorio e non nelle more della procedura preliminarmente all'assegnazione, e comunque necessaria solo ove si intenda vincolare un importo superiore al quinto ³);

- la pignorabilità, nel limite invalicabile della metà, in caso di concorso di cause (crediti alimentari / tributari / ordinari). Tale disposizione si applica alle ipotesi di simultanea coesistenza di crediti aventi titolo diverso, coesistenza che può verificarsi sia nell'ambito del medesimo processo esecutivo, sia nell'ipotesi di concorso tra una precedente assegnazione ed un successivo pignoramento. In termini: Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2003: n. 6432, che ha ritenuto che *“In tema di esecuzione forzata, il “simultaneo concorso delle cause” previsto dal secondo comma dell’art. 2 d.P.R. n. 180 del 1950 sta ad indicare la coesistenza, nello stesso tempo, di più crediti verso il debitore esecutato, derivanti da diverse cause tra quelle previste dal primo comma dell’art. 2 (estese ad ogni credito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 89 del 1987, n. 878 del 1988, n. 99 del 1993, n. 105 del 1977, n. 155 del 1987, n. 1041 del 1988, nonché - seppure in termini impliciti- da Corte Cost. n. 506 del 2002). Ne consegue che la disposizione in questione disciplina il limite di pignorabilità della retribuzione del debitore nell’ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti, situazione che si verifica anche quando una parte della retribuzione sia stata già assegnata a soddisfacimento futuro di un credito - il quale permane e viene pertanto a concorrere con il credito eventualmente insorgente successivamente verso lo stesso debitore -, e che prescinde dalla unicità del processo esecutivo, essendo al riguardo irrilevante che i creditori agiscano o meno nello stesso processo esecutivo.”*

Con riferimento all'espropriazione delle retribuzioni del settore pubblico, gli **artt. 1 – 2 dpr n. 180/1950** (“Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni”) nella loro formulazione originaria prevedevano la generale impignorabilità, inalienabilità ed incedibilità dei crediti stipendiali dei pubblici dipendenti, eccetto che per le fattispecie specificamente individuate dall'art. 2, vale a dire:

- nel limite del terzo a tutela di crediti alimentari;
- nel limite del quinto per crediti vantati dallo Stato o per tributi;
- nel limite del quinto in caso di concorso tra crediti qualificati (non alimentari) e nel limite della metà ove nel pignoramento concorrano, altresì, crediti alimentari.

Tra gli anni Settanta ed Ottanta del secolo scorso, la peculiarità di tale disciplina era stata ritenuta conforme al dettato costituzionale dal giudice delle leggi, in quanto espressione e conseguenza delle differenze ontologiche tra regime di lavoro privatistico e pubblico impiego, oltre che diretto portato degli interessi di carattere generale sottesi al lavoro di diritto pubblico.

14 maggio 2018, n. 1689. Si ritiene che non possa sostenersi altrettanto né con riferimento ai crediti da mantenimento del coniuge in regime di separazione, in ragione della diversità di presupposti rispetto ai crediti alimentari, Cass. civ., sez. I, 23 luglio 1996, n. 6519; Cass. civ., sez. I, 8 maggio 1980, n. 303, né con riguardo all'assegno divorzile, in ragione della natura indissolubilmente composita dello stesso (assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa: Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287).

³ In motivazione: Cass. civ., sez. I., 10 luglio 2007, n. 15374.

La stessa Corte costituzionale, purtuttavia, ha successivamente mutato orientamento, ritenendo non più giustificabili le divergenze sopra ricordate, e, attraverso una serie di pronunce di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal finire degli anni Ottanta in avanti, ha a mano a mano eroso le difformità di disciplina tra i due differenti ambiti ⁴. Questo processo evolutivo ha quindi trovato pieno compimento con le modifiche introdotte dalla l. n. 311/2004 (art. 1 co. 137) e dal d.l. n. 35/2005, conv. in l. n. 80/2005 (art. 13 *bis*), che hanno operato la sostanziale equiparazione del regime di espropriabilità dei crediti dei lavoratori alle dipendenze della p.a. rispetto a quelli dei lavoratori del settore privato, come a più riprese riconosciuto dalla S. C.

In termini, Cass. civ., Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545: *“In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle l. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nel limite di un quinto, previsto dall'art. 545, comma 4, c.p.c.”*, nonché Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4465; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2012, n. 685 e la recentissima Cass. civ., Sez. Lav., 7 febbraio 2019, n. 3648: *“il complessivo sistema ha raggiunto dapprima un punto di equilibrio nella sostanziale unificazione del regime di pignorabilità di stipendi e pensioni entro il quadro generale di cui al d.p.r. 180/1950, il cui evolversi normativo è stato nel senso di riportare ad esso la disciplina del pignoramento di tutte le retribuzioni, anche se erogate da aziende private (per effetto dell'aggiunta della corrispondente dizione nell'art. 1 d.p.r. 150 cit., ai sensi dell'art. 137 lett a L. 311/2004), come anche delle pensioni (art. 2 cl.p.r. cit.) e della concorrenza tra cessioni e pignoramenti (per effetto della modifica della rubrica del titolo III del d.p.r. citato ad opera della lett. b dello stesso art. 137 cit.)”*.

Allo stato, residuano **due profili problematici** per l'interprete in punto coordinamento di discipline.

Da un lato, la perdurante vigenza dell'**art. 33, dpr n. 3/1957**, che limita l'espropriazione delle retribuzioni del lavoratore alle dipendenze dello Stato (e non di altri enti pubblici) alla misura del quinto, senza possibilità di incremento nemmeno in caso di cumulo di crediti ovvero di crediti alimentari. A parere di chi scrive, la disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata a fronte dell'evoluzione normativa sopra tratteggiata, ed in ragione di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata. A ragionare diversamente infatti, tale normativa difficilmente potrebbe sottrarsi a censure di illegittimità costituzionale, in quanto garantirebbe, per i soli dipendenti statali, un trattamento di peculiare favore che nell'attuale sistema non trova più alcuna ragion d'essere (si pensi ai principii enunciati dalla Consulta nelle pronunce in materia di limiti alla pignorabilità degli stipendi degli arruolati sulle navi od alle dipendenze delle compagnie aeree ⁵).

⁴ Corte cost., 31 marzo 1987, n. 89; Corte cost., 26 luglio 1988, n. 878; Corte cost., 19 marzo 1993, n. 99; Corte cost., 4 dicembre 2002, n. 506.

⁵ Corte cost., 15 marzo 1996, n. 72; Corte cost., 4 aprile 1974, n. 101.

Dall'altro lato, si riscontra un **difetto di coordinamento** tra l'art. 545 co. 3 cpc e l'art. 2 co. 1 n. 1 dpr n. 180/1950 sul **pignoramento degli stipendi per crediti alimentari**, richiedendo la norma codicistica l'autorizzazione presidenziale entro il limite della metà e prevedendo la disposizione della legge speciale il limite del terzo a prescindere da alcun provvedimento autorizzatorio. Ebbene, vi è chi ritiene che l'art. 545 co. 3 cpc sia stato implicitamente abrogato dall'art. 2 cit. come riformato, con conseguente superfluità del decreto presidenziale, che per contro occorrerebbe con riguardo ai lavoratori esclusi dall'ambito di applicazione del dpr n. 180/1950, quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti dei liberi professionisti o i collaboratori domestici (applicandosi la disciplina del testo unico ai lavoratori alle dipendenze di "aziende private", ex art. 1 dpr n. 180/1950).

3. LIMITI DI APPLICABILITA' SOGGETTIVA DELL'ART. 545 CPC.

La succitata necessità di interpretare in senso stringente la normativa in esame impone di interrogarsi sui relativi limiti di applicabilità, tanto in senso soggettivo quanto in senso oggettivo.

Il dato letterale dell'art. 545 cpc si riferisce, con terminologia significativamente ampia, alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Sotto il profilo soggettivo, i limiti all'espropriazione forzata sanciti dalla norma in commento devono trovare applicazione:

- alle retribuzioni corrisposte in favore dei **lavoratori subordinati**;
- ai corrispettivi dei lavoratori in **regime di cd parasubordinazione** ai sensi dell'art. 409 n. 3 cpc. L'estensione ai lavoratori privati della disciplina prevista per i dipendenti pubblici (cfr. art. 52 dpr n. 180/1950, che fa espresso riferimento ai titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 cpc) consente infatti di ritenere superato il precedente orientamento che sosteneva la pignorabilità in misura integrale del compenso fisso dell'agente di commercio;
- ai compensi corrisposti in favore dei **medici convenzionati con il SSN** (Corte cost., 22 dicembre 1989, n. 580 aveva rigettato la relativa questione di legittimità costituzionale sull'argomentazione della non equiparabilità di dette figure professionali a lavoratori dipendenti).

Esulano viceversa dall'ambito di operatività della norma (e sono pertanto integralmente vincolabili al pignoramento):

- i corrispettivi dell'**amministratore e del componente il consiglio d'amministrazione di società di capitali**, non ravvisandosi nell'ambito di tale fattispecie i profili di eterodirezione che caratterizzano la parasubordinazione, ma integrando la stessa uno dei "rapporti societari" di cui all'art. 3 d lgs. n. 168/2003, in quanto connotata da profili di immedesimazione organica tra persona fisica e società (Cass. civ., Sez. Un., 20 gennaio 2017, n. 1545: *"L'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art.*

409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c.);

- le **diarie** e gli **assegni di presenza** corrisposti in favore di coloro che ricoprono una carica elettiva od una funzione pubblica (eccetto che per l'assegno ed il vitalizio parlamentare, integralmente impignorabile ai sensi dell'art. 5 co. 4, l. n. 126/1995, normativa ritenuta conforme a Costituzione in quanto riconducibile alla speciale protezione di cui all'art. 69, Corte cost., 13 giugno 1995, n. 245);
- i **crediti retributivi ceduti da lavoratori a soggetti terzi** (cessionari) a loro volta direttamente attinti da pignoramento, posto che, a seguito della cessione e del mutamento soggettivo dal lato attivo del rapporto obbligatorio, cessa la *ratio* protettiva in favore del prestatore di attività lavorativa che sorregge e giustifica la disciplina di cui all'art. 545 cpc: *“In materia di espropriazione forzata e sequestro conservativo dei crediti, il limite stabilito dagli artt. 545, quarto comma, e 671, cod. proc. civ., all'assoggettamento a pignoramento e sequestro dei crediti di lavoro previsti dall'art. 545, terzo comma, cod. proc. civ., fissato nella misura di un quinto, rinviene la sua giustificazione nella imprescindibile esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico e costituisce una situazione giuridica propria del titolare del credito, cosicché non è opponibile dal cessionario del credito ai suoi creditori.”*, Cass. civ., Sez. I, 11 giugno 2003, n. 9360.

4. LIMITI DI APPLICABILITA' OGGETTIVA DELL'ART. 545 CPC.

Dal punto di vista oggettivo, i limiti di pignorabilità si applicano a tutti quei crediti che costituiscono tecnicamente retribuzione lavorativa e che quindi trovano diretta causa nel contratto di lavoro e ragion d'essere nel sinallagma tra prestazione di attività lavorativa e corrispettivo. Non soggiacciono pertanto alla speciale disciplina protettiva di cui all'art 545 cp e sono interamente espropriabili:

- l'**indennizzo corrisposto dall'assicurazione privata** a seguito di infortunio sul lavoro anche se in forza di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro in esecuzione di un'obbligazione contrattuale: Cass. civ., Sez. Lav., 9 ottobre 1999, n. 11345, *“La parziale impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro o di impiego sancita dall'art. 545 cod. proc. Civ., essendo disposizione intesa a tutelare la fonte esclusiva di reddito del lavoratore subordinato, non è suscettibile di interpretazione analogica; deve pertanto escludersi che l'indennizzo dovuto da una società assicuratrice privata al lavoratore per infortunio sul lavoro, ancorché in virtù di una polizza stipulata dal datore di lavoro in adempimento di un obbligo contrattuale, rientri nella previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 345 cod. proc. Civ., con la conseguenza che tale indennizzo non può ritenersi, neanche in parte, esente da pignoramento.”*;
- il **corrispettivo del patto di non concorrenza**, in quanto avente causa autonoma e distinta rispetto a quella propria del contratto di lavoro: Cass. civ., Sez. Lav., 30 luglio 1987, n. 6618, *“Il patto di non concorrenza, ex art. 2125 cod. civ. - ancorché materialmente inserito nel contratto di lavoro - configura una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una propria causa distinta, costituita dal nesso sinallagmatico tra l'Obbligo di non fare concorrenza in danno dell'ex datore di lavoro e la contrapposta obbligazione di un corrispettivo, che le parti possono liberamente determinare in un qualsiasi adeguato vantaggio economico per il lavoratore. Detto corrispettivo può pertanto consistere anche nella remissione di un debito del*

dipendente, la quale - in ragione della sua funzione, in questo caso, non meramente abdicativa ma attributiva - sfugge al divieto di compensazione, tra crediti del lavoratore e controcrediti del datore di lavoro, ex art. 1246 n. 3 cod. civ. e 545 cod. proc. civ.. (V 1846/75, mass n 375514; (V 1027/66, mass n 322050).”.

Pacificamente espropriabili – nei limiti del quinto – il **TFR** e le relative **quote accantonate** dal datore di lavoro, sia se trattenute presso l’azienda, sia versate presso il Fondo di Tesoreria dello Stato istituito presso l’INPS, sia se conferite in fondo di previdenza complementare, e ciò tanto nel settore privato che nell’ambito del pubblico impiego, in quanto trattasi di crediti del lavoratore non rientranti nell’art. 2117 cc ed aventi natura certa e liquida, la cui sola esigibilità è postergata alla cessazione del rapporto di lavoro: *“Anche dopo la riforma del settore disposta con il d. lgs. n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità soddisfatta futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.; tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilità e sequestrabilità del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.”* (Cass. civ., Sez. VI, 25 luglio 2018, n. 19708).

5. VINCOLI OPPONIBILI AL PIGNORAMENTO.

Appare innanzitutto d’uopo interrogarsi sulle conseguenze operative del cumulo tra pignoramento dello stipendio ed **ordine di pagamento** al datore di lavoro ai sensi dell’**art. 156 cc** emesso in sede od a seguito di pronunzia di separazione personale dei coniugi. Come noto, è previsto che, in caso di inadempimento all’obbligo di mantenimento di coniuge o figli, il Giudice possa disporre che le somme dovute dal datore di lavoro dell’onerato siano corrisposte dalla parte datoriale direttamente in favore dell’avente diritto al mantenimento. Tale istituto costituisce uno strumento indiretto di coercizione all’adempimento futuro che non soffre di alcuna limitazione quantitativa e risulta sottratto alla disciplina di cui all’art. 545 cpc, ben potendo il Giudice della famiglia disporre la distrazione in favore del beneficiario financo dell’intero credito stipendiale ove questo non trasmodi, ma anzi realizzi pienamente l’assetto degli interessi statuito in sede di separazione ⁶.

⁶ In termini, la giurisprudenza della S. C.: *“In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all’art. 156 cod. civ., per effetto della quale il giudice può disporre, nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell’assegno, che “una parte” di tali somme venga versata direttamente all’avente diritto, non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso (ed in armonia con il più ampio “blocco” normativo costituito, “in subiecta materia”, dagli artt. 148 e seguenti cod. civ., dall’art. 8 della legge sul divorzio, dagli artt. 3 e 30 della Costituzione) che il giudice possa legittimamente disporre il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario (fattispecie nella quale al terzo datore di lavoro del coniuge obbligato, tenuto a corrispondere a quest’ultimo una retribuzione pari ad un milione di lire, era stato ordinato di versare l’intero importo al coniuge avente diritto, e fino a concorrenza della somma di L. 2.400.000, che costituiva l’importo*

Analizzata dall'angolo prospettico del Giudice dell'esecuzione, tale misura riveste carattere intrinsecamente coattivo ed è assimilabile in senso lato ad un'espropriazione forzata, in quanto tesa a realizzare l'adempimento a prescindere dalla volontà dell'obbligato. La S.C. ha infatti sostenuto che *“quando si sottrae al debitore la libera disponibilità di un bene (il credito verso il datore di lavoro) e lo si destina coattivamente al soddisfacimento di un suo debito, non pare dubbio che si realizzi un'espropriazione forzata”*, Cass. civ., Sez. I, n. 2533, 7 luglio 1976. Partendo da tale presupposto ed accettandone la validità dogmatica, non si può non tenere conto di tale vincolo in sede di provvedimento *ex art. 553 cpc* nella determinazione della quota assegnabile al creditore pignorante. Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 545 co. 5 cpc – 2 dpr n. 180/1950, si dovrà procedere ad assegnazione limitatamente alla differenza tra la metà della retribuzione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, e la ritenuta ai sensi dell'art. 156 cc (fermo, per ciascun credito, il limite del quinto, da calcolarsi al loro della ritenuta). In termini, la giurisprudenza di merito: Trib. Milano 22 maggio 2001, Trib. Pescara 8 luglio 2003, Trib. Modena 14 novembre 2008, Trib. Torino 9 marzo 2012, Trib. Asti 19 dicembre 2018. Un'impostazione di segno difforme, fondata su un'interpretazione rigidamente letterale delle norme, è stata viceversa propugnata da Trib. Palermo 9 ottobre 2002, secondo cui il limite di cui agli artt. 545 co. 5 cpc – 68 co. 2 dpr n. 180/1950 non opera, posto che *“l'odierno opponente non ha operato una cessione del proprio stipendio secondo i criteri ed i requisiti previsti dall'art. 68 d.p.r. n. 180 del 1950, né ha subito l'esecuzione di un pignoramento per l'attuazione coattiva del credito alimentare vantato dal coniuge divorziato e dai figli: formalmente egli non presenta una situazione di concorso di pignoramenti, oppure di una cessione e di un pignoramento.”*

Considerazioni analoghe, con riguardo alla coesistenza del limite speciale del quinto per il singolo pignoramento e di quello generale di un mezzo per la coesistenza tra crediti differenti (art. 545 co. 5 cpc – 68 co. 2 dpr 180/50), possono essere esplicate con riguardo alla quota assegnabile di stipendio già gravato da precedente **cessione** (ove opponibile al creditore pignorante ai sensi dell'art. 2914 cc). Un'interessante ricostruzione delle modalità di calcolo è stata offerta da Trib. Bologna 9 dicembre 2008: *“rilevato che il pignoramento eseguito sullo stipendio percepito dal dipendente pubblico e (a seguito dell'intervento normativo operato dall'art. 1 co. 137 della l. 30.12.2004 n. 311) da quello privato, se segue ad una precedente cessione dello stesso, è possibile solo nei limiti della differenza tra la metà dello stipendio (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali) e la quota ceduta. Questo limite (particolare) si aggiunge a quello (generale) previsto dall'art. 2, come emerge dal dato testuale che fa salvi i limiti di cui all'art. 2 (che è parallelo all'analogo inciso del co. 1 in cui si fa salvo il limite di cui all'art. 5 co. 1). Tale riferimento testuale e il parallelismo con il co. 1 della medesima norma portano a escludere che il co. 2 dell'art. 68 modifichi (e non integri) i limiti dell'art. 2 alterando la base di computo della quota pignorabile (Corte cost. n. 258 del 2000, cit.);*

del"assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione giudiziale).” (Cass. civ., Sez. I, 2 dicembre 1998, n. 12204); *“In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, il quale prevede che, nel caso in cui il coniuge non adempia l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo inoltre applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.”* (Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2004, n. 1398).

- rilevato, dunque, che nell'ipotesi di pignoramento dell'emolumento stipendiale presso il datore di lavoro deve innanzitutto essere rispettato il limite dell'art. 2 che, nel caso in cui il credito azionato, come nella fattispecie, sia non qualificato (ossia non di natura alimentare o relativo a debiti nei confronti dello Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro o relativi a tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fin dalla loro origine, all'impiegato o salariato) è pari a un quinto; inoltre, qualora vi sia una precedente cessione opponibile al procedente, deve essere rispettato anche l'ulteriore limite del co. 2 dell'art. 68: quindi non si potrà mai pignorare una quota dello stipendio superiore alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (Corte cost. 220/1991 cit.; Corte cost. 258/2000 cit.; Cass. 4584/1995 cit.), senza che peraltro tale cessione alteri la base di computo della quota pignorabile che resta lo stipendio erogato al netto delle ritenute fiscali e previdenziali;

- ritenuto che nella fattispecie, poiché la differenza tra la metà dello stipendio percepito dall'esecutata e la quota ceduta è superiore a un quinto dello stipendio, la quota concretamente assegnabile al creditore procedente è pari a un quinto dell'emolumento stipendiale (al netto degli oneri fiscali e previdenziali): infatti, l'assegnazione in tale misura rispetta sia il limite di un quinto dello stipendio (art. 545 e 2 DPR 180/1950), sia l'ulteriore limite della differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (art. 68 co. 2 DPR 180/1950).”

Tra le pronunce di legittimità, il principio dell'integrazione tra la disciplina di cui agli artt. 2 – 68 co. 2 dpr e quella di cui all'art. 545 co. 3 cpc ai fini che ora occupano è stato chiaramente enunciato da Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 1995, n. 4584, secondo cui, “Dal combinato disposto tra le due norme si evince quindi che, allorché il pignoramento od il sequestro segua ad una cessione, gli stessi incontrano l'ulteriore limite della metà complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta (e cioè, ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi); poiché tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto per ciascun pignoramento ed i limiti previsti per il loro concorso (che, naturalmente, non potrà più raggiungere la metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta; l'interpretazione trova anche l'avallo della sentenza della Corte Cost.le del 24 maggio 1991, n. 220, con la quale, peraltro, è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità degli artt. 2 e 68, in quanto non rilevante nel giudizio a quo). Deve escludersi, viceversa, che l'art. 68 consenta il cumulo solo per i pignoramenti per crediti alimentari, come sostenuto dal ricorrente. richiamando genericamente, oltre al precedente art. 5, l'art. 2. Come si è avuto modo di precisare, del resto, l'art. 2 C. 2, concerne la diversa fattispecie del concorso tra pignoramenti aventi causa diversa.”. L'applicabilità delle disposizioni del t.u. in materia di pubblico impiego alle fattispecie di concorso tra pignoramento e cessione di quota dello stipendio del lavoratore di diritto privato è stata recentemente ribadita da Cass. civ., Sez. Lav., 7 febbraio 2019, n. 3648: “(nel)l'art. 545 c.p.c., quale risultante in esito alle integrazioni apportate dall'art. 13, comma 1 L. 132/2015, (...) viene sostanzialmente ad affiancarsi alle previsioni del d.p.r. 150 cit., in parte duplicandole, in parte lasciando al d.p.r. la regolazione esplicita di alcuni profili (ad es. il concorso di cessioni e pignoramenti già menzionato) e in altra ulteriore parte regolando aspetti non disciplinati dal d.p.r. (ad esempio, i limiti generali di pignorabilità delle pensioni e i pignoramenti delle erogazioni pensionistiche confluite su conto corrente bancario).”

Giova infine spendere qualche breve osservazione in ordine alle ipotesi di **coesistenza tra pignoramento dello stipendio** (cd pignoramento alla fonte) e **pignoramento del conto corrente** (cd pignoramento a valle) su cui questo è accreditato. Un'interpretazione

rigidamente formalistica fondata sulle rispettive *causae petendi* (l'uno è un credito retributivo, l'altro un credito restitutorio del *tantundem* a carico della banca) e quindi sulla diversità delle due poste creditorie implicherebbe una duplice assegnazione con conseguenze sostanzialmente inique in capo a parte debitrice. Al fine di ricondurre ad equità il sistema, appaiono percorribili le seguenti opzioni applicative: a) se il doppio pignoramento è stato effettuato dal medesimo creditore, nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 545 co. 9 cpc il Ge potrebbe emettere pronuncia di inefficacia del pignoramento del conto corrente per gli accrediti successivi alla notifica del vincolo creditorio; b) se i pignoramenti provengono da diversi creditori, si potrebbe pensare, previa riunione delle procedure esecutive, a una ripartizione *pro quota* degli accrediti successivi, salva l'applicazione delle cause di privilegio e comunque nei limiti del quinto (o del mezzo in caso di cumulo di cause); c) infine, se il conto corrente è già sottoposto a pignoramento, il creditore successivamente pignorante si potrà soddisfare, ove non qualificato, solamente in coda alla tacitazione del diritto del primo.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

FINOCCHIARO, *L'espropriazione presso terzi*, in ARIETA – DE SANTIS – DIDONE, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, Milano, 2016

AULETTA, *Il pignoramento di stipendi e pensioni*, in www.ilprocessocivile.it, 22 febbraio 2018

BARALE, *Il "nuovo" pignoramento presso terzi: profili pratici e applicativi*, Riv. esec. forz., 2015, III, 373

BOERCI – BOTTIGLIERI, *Prime prassi applicative sulle recenti novità in materia di espropriazione presso terzi con speciale riferimento al pignoramento di stipendi e pensioni*, relazione per la Scuola Superiore della Magistratura, 3 marzo 2016

CRIVELLI, *Il pignoramento di crediti da retribuzioni e pensioni versati su conto corrente bancario o postale*, in www.ilprocessocivile.it, 12 luglio 2017

FRONTICELLI BALDELLI, *La cessione del credito nel pignoramento presso terzi*, in <http://sistemalfisco.leggiditalia.it>, 2016, 47 – 48, 4557

MOLINARO, *Questioni in tema di efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del credito retributivo nei confronti del cessionario di ramo d'azienda*, Nuova Giur. Civ., 2014, IX, 10742

SALETTI, *Le recenti novità in materia di pignoramento presso terzi*, relazione per la Scuola Superiore della Magistratura, 3 marzo 2016

SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2017